

INFORMATIVA IMU SALDO 2020

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30.09.2020 sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2020.

Vista la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020) che ha introdotto importanti novità per i tributi locali, **ABOLENDO la TASI** e l'istituendo la NUOVA IMU.

Pertanto con decorrenza dal 1^a gennaio 2020, rimane la TARI, VIENE ABOLITA la TASI e rinormata l'IMU.

Per quanto riguarda la "nuova IMU", resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A/2 alla A/7) e le scadenze per i versamenti, del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo.

SI RICORDA CHE IL PAGAMENTO A SALDO E' DA CONGUAGLIARE CON IL VERSAMENTO AD ACCONTO

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,00
3	Tutti gli immobili adibiti ad attività socio – sanitarie – assistenziali per anziani e per diversamente abili	7,60
4	Aree fabbricabili	10,60
5	Terreni agricoli non esenti	9,60
6	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in aggiunta all'aliquota dello 7,6 per mille, di totale pertinenza dello Stato, ai sensi dell'art.1, comma 380 lettera g) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con l'esenzione del pagamento dell'aliquota dello 0,30 per cento per: - quelle aziende che si trovano in grave crisi economica e che hanno personale in Cassa Integrazione, sia ordinaria che straordinaria (CIG e CIGS) previo presentazione di idonea documentazione; - i nuovi insediamenti manifatturieri l'esonero del pagamento dell'aliquota del 3,00 per mille per i primi due anni di attività, per il terzo anno l'aggiunta all'aliquota del 7,6 per mille sarà pari all' 1 per mille, per il quarto anno sarà pari al 2,00 per mille ed in fine per il quinto anno pari al 3,00 per mille.	3,00

La **base imponibile dei fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% alla quale si devono applicare i seguenti coefficienti:

Tipo immobile	Categoria Catastale	Coefficienti
Abitazioni	Gruppo A, esclusi gli A/10	160
Uffici	A/10	80
Collegi, scuole, caserme ecc.	Gruppo B	140
Negozi	C/1	55
Garage, posto auto, magazzini, tettoie ecc.	C/2, C/6 e C/7	160
Laboratori artigianali palestre ecc.	C/3, C/4C e C/5	140
Capannoni industriali, centri comm., alberghi, teatri ecc. (compresi fabbr. Rurali strumentali)	Gruppo D, esclusi D/5	65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80

La base imponibile dei terreni agricoli NON esenti è costituita dalla rendita dominicale maggiorata del 25% alla quale si deve applicare il coefficiente 135.

Il pagamento deve essere effettuato **solo con modello F24**, a tal proposito si precisa che il codice catastale del Comune di Caorso è **B643**

I modelli F24 sono reperibili presso gli Uffici Postali, Istituti di credito .

I codici tributo da indicare sul modello F24 sono:

Tipologia immobile	Cod. Tributi per il Comune IMU	Cod. Tributo per lo Stato
Terreni Agricoli	3914	
Aree Edificabili	3916	
Altri Fabbricati	3918	
Fabbricati ad uso produttivo gruppo D	3930 – incremento comune	3925

SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2020